

Detto questo, signor Presidente — ed essendo forse riuscito a raffreddare il calore della passione e del confronto all'interno dell'aula — ribadisco la validità della mia proposta. Per semplificare le cose, per conferire maggiore decoro all'organo Ufficio di Presidenza, per non dare la possibilità ai gruppi di costituirsi al momento per ottenere un proprio rappresentante in quell'organo, ritengo che si debba introdurre un elemento di maggiore certezza.

La mia proposta n. 1, signor Presidente, va anche nella direzione della riforma regolamentare che abbiamo approvato il 24 settembre 1997. Lei sa, Presidente, che quando ci siamo accinti a predisporre la riforma regolamentare abbiamo subito le critiche di tutte le parti politiche, anche della sua parte politica, mi scusi la ripetizione, perché qualcuno sosteneva che, essendo in vita la Commissione bicamerale, la Giunta per il regolamento non avrebbe dovuto anticipare riforme che avrebbero potuto essere diversamente collocate dalla bicamerale. Invece, siamo andati avanti con la riforma regolamentare, che oggi, a due terzi della legislatura, possiamo ritenere l'unica riforma apprezzabile che sia stata approvata, al di là delle dichiarazioni di principio e di intenti. Abbiamo fatto questa riforma proprio per semplificare i lavori parlamentari ed il procedimento legislativo.

Se quella fu la motivazione che ci indusse a varare la riforma regolamentare, non c'è dubbio che dobbiamo fare chiarezza anche sulla composizione dell'Ufficio di Presidenza, evitando che ci siano « sbandamenti » dei gruppi parlamentari, che si compongono e si scompongono, ma soprattutto che quell'organo sia condizionato da questi. I gruppi fanno sentire la propria voce nella Conferenza dei presidenti di gruppo e semmai, per evitare che siano lasciati fuori da alcune decisioni, si può pensare ad un allargamento delle competenze della Conferenza, ma una cosa è l'Ufficio di Presidenza, altra è la Conferenza dei presidenti di gruppo.

Ecco perché, signor Presidente, insisto per la votazione del mio principio emendativo contenuto nella proposta n. 1, nella speranza che i colleghi abbiano seguito le motivazioni da me addotte e possano quindi dividerla.

PRESIDENTE. Onorevole Tassone, per il rispetto che ho per lei, mi consenta solo di osservare che il Presidente, chiunque esso sia, non appartiene a parti politiche quando presiede l'Assemblea.

MARIO TASSONE. Mi scusi, mi era sfuggito: dobbiamo essere molto più attenti, sia noi sia altri della sua ex parte politica!

PRESIDENTE. Onorevole Tassone, conosco la sua correttezza.

ELSA SIGNORINO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELSA SIGNORINO, *Relatore*. Signor Presidente, la Giunta per il regolamento, nella seduta di ieri, ha esaminato il principio direttivo presentato dal collega Tassone ed ha ritenuto che non fosse possibile addivenire ad un'ulteriore riformulazione della proposta di modificazione regolamentare all'esame dell'Assemblea. Quest'ultima si prefigge l'obiettivo — lo ricordava anche l'onorevole Tassone — di intervenire in una situazione data, ovvero di contrastare nella situazione contingente i possibili effetti sulla composizione dell'Ufficio di Presidenza derivanti dai processi di frammentazione in atto nella rappresentanza parlamentare.

A tale scopo, le disposizioni all'attenzione dell'Assemblea prevedono l'abrogazione delle norme conseguenti alla dichiarata inapplicabilità dell'articolo 14, comma 2; in particolare, laddove si dispone la costituzione dei gruppi in deroga, che oggi non è più possibile, le disposizioni all'esame dell'Assemblea prevedono che si tengano elezioni per integrare la composizione dell'Ufficio di Presidenza

solo ed esclusivamente a fronte di gruppi costituiti in via di diritto, quindi con 20 deputati, costituzione intervenuta nel corso della legislatura. Per i deputati segretari eletti a seguito di elezioni integrative, si prevede la decadenza qualora cambino gruppo di appartenenza, o cessi di esistere il gruppo in rappresentanza del quale sono stati eletti all'Ufficio di Presidenza.

Dunque, la norma in esame (vorrei rassicurare i colleghi) si prefigge l'obiettivo di contrastare, nella situazione data, effetti di frammentazione che possono essere indotti sull'Ufficio di Presidenza per i mutamenti in atto nella composizione della rappresentanza parlamentare. Il collega Tassone propone all'attenzione dell'Assemblea un principio emendativo molto più radicale, tant'è vero che, rendendosi conto delle conseguenze che esso ha, si prefigge di chiederne l'applicazione non ora, ma nella prossima legislatura. Se l'Assemblea dovesse accogliere il principio direttivo del collega Tassone, come Giunta saremmo quindi chiamati a pronunciarci su una norma che entra in vigore nella prossima legislatura: la norma è rilevante, perché ha implicazioni sulla natura istituzionale dell'Ufficio di Presidenza e sulla disciplina dei gruppi. Quanto al primo, vi è un *mix* che attualmente caratterizza l'Ufficio di Presidenza, che è organo legato alla funzione ma corrisponde anche ad esigenze di rappresentanza: nell'ipotesi del collega Tassone, verrebbe meno la rappresentanza e prevarrebbe la funzione, ovvero il criterio della rappresentanza sarebbe strettamente correlato al solo momento del pronunciamento elettorale.

La disposizione, come osservavo, interviene sul profilo dell'Ufficio di Presidenza ma anche sulla disciplina dei gruppi. Lo fa con un intento lodevole e condivisibile, ma mette in campo una disposizione settoriale, che ha implicazioni sulla disciplina più generale. La Giunta per il regolamento ha proposto al collega Tassone di valutare la sua ipotesi nell'ambito di una riconsiderazione più generale del

profilo istituzionale dell'Ufficio di Presidenza e della disciplina regolamentare dei gruppi.

Dunque l'orientamento contrario al principio direttivo presentato dall'onorevole Tassone è legato all'opportunità di introdurre una modificazione di tale portata in questo momento, trattandosi di una modificazione che ha implicazioni profonde su discipline regolamentari, quella dei gruppi e quella del profilo istituzionale dell'Ufficio di presidenza, che non sono oggi all'ordine del giorno.

Poiché si tratta di disciplina per la prossima legislatura, nulla vieta alla Giunta per il regolamento, collega Tassone, di disporsi ad un lavoro più complessivo sul profilo istituzionale dell'Ufficio di Presidenza, sulla disciplina dei gruppi. In quella fattispecie più organica, poi, sarà possibile prospettare anche la possibilità di valutare il principio direttivo che ora ci viene proposto.

Con queste motivazioni, raccomando all'Assemblea l'approvazione del testo nella formulazione attuale.

**PRESIDENTE.** È così esaurita l'illustrazione della proposta di principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta, riferita all'articolo 5.

Passiamo alla votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Liotta. Ne ha facoltà.

**SILVIO LIOTTA.** Signor Presidente, per offrire ai colleghi deputati altri elementi di valutazione, ricordo che nella Giunta per il regolamento si sono confrontate due ipotesi sul tema: l'ipotesi dell'onorevole Signorino, che poi è stata accolta dalla Giunta e che anche io ho votato, e una mia ipotesi, identica al criterio direttivo presentato oggi dall'onorevole Tassone.

Perché la prima è stata abbandonata anche da me che la proponevo? Per due ordini di valutazioni. Innanzitutto, perché la stessa implica anche una riscrittura della disciplina dei gruppi, che ancora non è stato possibile portare all'attenzione dell'Assemblea perché non vi sono state le condizioni politiche per un voto definito.

In secondo luogo, è necessario chiarire completamente, anche sul piano di un approfondimento interno, se d'Ufficio di Presidenza debba essere considerato per la sua rilevanza soltanto rispetto alle funzioni o unicamente rispetto alla rappresentanza o se si debba effettuare, invece, una contemporanea valutazione delle funzioni e della rappresentanza.

Si trattava di intervenire, quindi, sulla situazione attuale senza stravolgere la disciplina esistente all'inizio della legislatura. Nella Giunta per il regolamento, nell'esame della proposta presentata dall'onorevole Tassone, avevo prospettato l'eventualità che lo stesso principio potesse essere introdotto nella prossima legislatura. Oggi, invece, ritengo che neanche questo differimento dell'entrata in vigore ne possa consentire l'accoglimento perché, ripeto, non abbiamo ancora raggiunto un accordo che possa portare ad una modifica della disciplina relativa ai gruppi parlamentari.

Giorni fa ho sollecitato il Presidente proprio per sapere quando l'argomento sarebbe stato portato all'attenzione dell'Assemblea, ma siccome ciò non può accadere ora, né contestualmente alla discussione in atto, ritengo che la proposta dell'onorevole Tassone non possa essere accolta nemmeno ponendo come condizione l'entrata in vigore nella prossima legislatura.

Per questi motivi, facendo riferimento alla relazione dell'onorevole Signorino, dichiaro il mio voto contrario.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lembo. Ne ha facoltà.

**ALBERTO LEMBO.** Signor Presidente, anche io non posso accogliere positivamente la proposta dell'onorevole Tassone perché in questo momento non credo sia importante fare riferimento a questioni che vanno al di là della riforma che stiamo esaminando. La proposta Tassone, in realtà, stravolgerebbe la possibilità di stabilire una strettissima correlazione fra gruppi esistenti e rappresentanza dei

gruppi all'interno dell'Ufficio di Presidenza. I segretari hanno funzioni di rappresentanza strettamente legate all'esistenza dei gruppi. Non mi interessa, quindi, discutere ora se in qualche modo si agevoli o si ostacoli l'esistenza di gruppi, ritengo che a gruppi esistenti debbano corrispondere segretari facenti parte dell'Ufficio di Presidenza. Se, invece, esistono segretari facenti parte dell'Ufficio di Presidenza che non rappresentano gruppi, essi non hanno più alcuna ragione per ricoprire tali incarichi. Il resto in questo momento non mi interessa. Si tratta di un principio di rappresentatività che dobbiamo rispettare, anche perché — e la relazione della collega Signorino, sulla quale concordo, lo esprime molto chiaramente, facendo riferimento al regolamento — vi sono funzioni di ordine amministrativo e giurisdizionale che i segretari sono chiamati a svolgere. Un Ufficio di Presidenza che non comprendesse tutti i gruppi esistenti in quel momento non darebbe garanzia di essere effettivamente rappresentativo.

Per tale motivo, cioè per la diretta corrispondenza tra gruppi e rappresentanti nell'Ufficio di Presidenza — oggi, domani, dopodomani o nella prossima legislatura, ciò non mi interessa in questo momento —, non posso accogliere la proposta del collega Tassone.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Deodato. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI GIULIO DEODATO.** Signor Presidente, la proposta della collega Signorino, che condivido, come già ho avuto modo di precisare durante la riunione della Giunta per il regolamento, intende proprio modificare il regolamento, prevedendo la riforma della disciplina relativa all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza con l'elezione di esponenti di gruppi che non sono rappresentati inizialmente al suo interno.

In sostanza, si è voluto soltanto intervenire sulla posizione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza che sono entrati

a far parte di esso proprio in seguito all'elezione integrativa, ossia dei segretari di Presidenza che sono stati eletti dai gruppi che non erano rappresentati.

La proposta dell'onorevole Tassone si colloca in posizione alternativa rispetto a questo indirizzo. Per tali motivi, non possiamo aderire in questo momento — ciò sarà oggetto di una riflessione più approfondita e matura in un altro momento — alla proposta di riformulare il testo della Giunta e, quindi, voteremo contro.

MARIO TASSONE. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Non si potrebbe, comunque, in via eccezionale, ne ha facoltà per un minuto.

MARIO TASSONE. Sono sufficienti trenta secondi, signor Presidente.

Nella mia proposta non vi è alcuna indicazione temporale. Qualche collega, che ieri era di diverso avviso, ha avanzato nella Giunta per il regolamento una proposta di mediazione per quanto riguarda l'entrata in vigore. Ovviamente, non si trattava della mia proposta, ma, affinché si arrivasse a tale ipotesi, mi ero dichiarato d'accordo anche se si fosse rinviata l'entrata in vigore di tale norma alla prossima legislatura. Tuttavia, lo ripeto, ma non era una mia proposta, bensì un'ipotesi di mediazione emersa nella Giunta per il regolamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di principi e criteri direttivi Tassone n. 1.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <i>(Presenti</i> .....   | 377 |
| <i>Votanti</i> .....     | 374 |
| <i>Astenuti</i> .....    | 3   |
| <i>Maggioranza</i> ..... | 188 |

*Hanno votato sì* ..... 9  
*Hanno votato no* . 365).

***(Votazione e approvazione  
— Doc. II, n. 39)***

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di modificazione degli articoli 5 e 154 del regolamento.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul Doc. II, n. 39.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Presenti .....                                  | 359 |
| Votanti .....                                   | 355 |
| Astenuti .....                                  | 4   |
| Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea | 316 |
| Hanno votato sì ....                            | 352 |
| Hanno votato no ...                             | 3   |

*(La Camera approva — Vedi votazioni).*

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del regolamento, le modificazioni e le aggiunte al regolamento sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Resta inteso che le modificazioni testè apportate entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

GIORGIO PANATTONI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO PANATTONI. Signor Presidente, il dispositivo di voto della mia postazione non ha funzionato: intendevo votare a favore.

PRESIDENTE. Sta bene.

**Seguito della discussione del disegno di legge: S. 3505 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica moldava, fatta a Roma il 19 settembre 1997 (approvato dal Senato) (5452) (ore 11).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica moldava, fatto a Roma il 19 settembre 1997.

Ricordo che nella seduta del 12 luglio scorso si è svolta la discussione sulle linee generali.

**(Esame degli articoli — A.C. 5452)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (vedi l'allegato A — A.C. 5452 sezione 1).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (vedi l'allegato A — A.C. 5452 sezione 2).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (vedi l'allegato A — A.C. 5452 sezione 3).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4 (vedi l'allegato A — A.C. 5452 sezione 4).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

**(Dichiarazioni di voto finale — A.C. 5452)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calzavara. Ne ha facoltà.

FABIO CALZAVARA. In qualità di relatore del provvedimento desidero sottolineare che la Repubblica moldava è stato il primo paese dell'ex Unione Sovietica a chiedere di far parte del Consiglio d'Europa e, quindi, dell'Unione europea. Lo Stato moldavo, denominato il giardino o l'orto dell'ex Unione Sovietica per la sua ricca produzione agricola, è stato tra i primi a volersi affrancare dal regime sovietico ed a chiedere l'applicazione del diritto di indipendenza anche per una motivazione culturale che lo lega linguisticamente al mondo latino.

Chiedo la ratifica di questo accordo che offrirà ad entrambi i paesi la possibilità di allacciare proficui legami culturali, tecnici e scientifici.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

**(Votazione finale e approvazione — A.C. 5452)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5452, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(« S. 3505 — *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica moldava, fatto a Roma il 19 settembre 1997* ») (*approvato dal Senato*) (5452):

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Presenti .....        | 401 |
| Votanti .....         | 395 |
| Astenuti .....        | 6   |
| Maggioranza .....     | 198 |
| Hanno votato sì ..... | 393 |
| Hanno votato no ..    | 2). |

**Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria veterinaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, fatto a Roma il 19 settembre 1997 (articolo 79, comma 15 del regolamento) (5423) (ore 11,02).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria veterinaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, fatto a Roma il 19 settembre 1997.

Ricordo che nella seduta del 12 luglio scorso si è svolta la discussione sulle linee generali.

**(Esame degli articoli — A.C. 5423)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 (*vedi l'allegato A — A.C. 5423 sezione 1*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 (*vedi l'allegato A — A.C. 5423 sezione 2*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 (*vedi l'allegato A — A.C. 5423 sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

**(Votazione finale e approvazione — A.C. 5423)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5423, di cui si è testé concluso l'esame.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(« *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria veterinaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, fatto a Roma il 19 settembre 1997* ») (5423):

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Presenti .....      | 414   |
| Votanti .....       | 411   |
| Astenuti .....      | 3     |
| Maggioranza .....   | 206   |
| Hanno votato sì ... | 411). |

**Seguito della discussione del disegno di legge: S. 673-1013 — Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 19 novembre 1994 (approvato, in un testo unificato, dal Senato) (2103) (ore 11,05).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato, in un testo unificato, dal Senato: Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 19 novembre 1994.

Ricordo che nella seduta del 12 luglio scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

**(Esame degli articoli – A.C. 2103)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico al testo unificato approvato dal Senato.

Comunico che la V Commissione (Bilancio) ha adottato la seguente decisione:

**PARERE FAVOREVOLE**

sul testo del provvedimento licenziato per l'Assemblea dalla Commissione di merito, a condizione che l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

« Art. 3.

1. All'onore derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede, per gli anni 1999 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo della Commissione, identico a quello unificato approvato dal Senato (*vedi l'allegato A – A.C. 2103 sezione 1*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo della Commissione, identico a quello unificato approvato dal Senato (*vedi l'allegato A – A.C. 2103 sezione 2*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo della Commissione, identico a quello unificato approvato dal Senato, e dell'unico emendamento presentato (*vedi l'allegato A – A.C. 2103 sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere sull'emendamento 3.1 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

GUALBERTO NICCOLINI, *Relatore*.  
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

VALENTINO MARTELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il parere espresso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 3.1 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4 (*vedi l'allegato A – A.C. 2103 sezione 4*).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

**(Esame degli ordini del giorno  
— A.C. 2103)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (*vedi l'allegato A — A.C. 2103 sezione 5*).

Qual è il parere del Governo?

VALENTINO MARTELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo accetta tutti i tre gli ordini del giorno presentati.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno Niccolini n. 9/2103/1, Ruzzante n. 9/2103/2 e Fei n. 9/2103/3.

**(Dichiarazioni di voto finale — A.C. 2103)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fei. Ne ha facoltà.

SANDRA FEI. Vorrei innanzitutto spiegare il motivo per cui questo provvedimento è rimasto bloccato per tanto tempo. Noi avevamo presentato una questione sospensiva che non è stata votata, ma il provvedimento per quasi due anni non è stato portato all'attenzione dell'Assemblea. Si tratta di un testo molto importante che favorirà i rapporti fra l'Italia e la Colombia con la possibilità di altre trattative di sostegno su molti aspetti. Mi riferisco agli accordi bilaterali a favore dello sviluppo, sulla giustizia, contro il narcotraffico e su altri temi ancora.

Bisogna riuscire a far capire quanto sia importante il processo di pace che sta per avviarsi in quel paese. La presidenza della Colombia è cambiata; il Presidente non è più Ernesto Samper, che in quest'aula avevamo additato come una persona sospetta e legata al narcotraffico e a situazioni gravi e che era stato, persino,

bandito dagli Stati Uniti. Il processo di pace che il nuovo presidente conservatore della Colombia, Andres Pastrana, sta cercando di portare avanti si basa su un programma che punta sullo sviluppo del paese e sulla riconversione delle colture di droga; una riconversione programmata in modo diverso da come era stata programmata in precedenza, negli anni ottanta, dal presidente Betancour; in questo momento, dunque, un sostegno molto forte e un parallelismo su tutti i programmi è estremamente importante.

Ritengo fondamentale questo processo di pace, soprattutto per il fatto che inciderà moltissimo sia sui rapporti tra la Colombia e il nostro paese in merito ai problemi del narcotraffico e della mafia, sia soprattutto su un equilibrio fondamentale nei paesi dei Caraibi.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Fei. Onorevole Bocchino, per cortesia. Onorevole Rizzi, per cortesia. Prego i colleghi di consentire all'onorevole Fei di svolgere il suo intervento.

SANDRA FEI. La ringrazio, Presidente. È molto difficile cercare di parlare di un problema così serio — non è certamente una questione personale, ma è un problema di equilibrio nel mondo — quando nessuno presta attenzione. Stavo parlando, appunto, dell'incidenza determinante che questo processo di pace potrà avere sul futuro equilibrio dei Caraibi e di tutta la zona latino-americana. Sappiamo che vi è un grosso rischio, rappresentato da Cuba, anche perché il Presidente Fidel Castro non potrà — ahimè o per fortuna — durare a lungo. Nel momento in cui Fidel dovesse morire, come si suppone...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Fei. Onorevole Urbani, la richiamo all'ordine per la prima volta! Onorevole Urbani, la richiamo all'ordine per la seconda volta!

Onorevole Scaltritti, la richiamo all'ordine per la prima volta!

Onorevole Alemanno, la richiamo all'ordine per la prima volta! Onorevole Alemanno, la richiamo all'ordine per la seconda volta!

Onorevole Deodato, la richiamo all'ordine per la prima volta!

Onorevole Mammola, la richiamo all'ordine per la prima volta!

PAOLO BECCHETTI. Neanche all'asilo!

PRESIDENTE. È il comportamento che è da asilo.

Prego, onorevole Fei, può continuare il suo intervento.

SANDRA FEI. Stavo dicendo che la precarietà della salute di Fidel Castro può portare molto presto ad un gravissimo rischio di disordini incontrollabili in quell'area, con conseguenze disastrose soprattutto sullo sviluppo e sull'economia.

La Colombia ha da sempre giocato un ruolo fondamentale in quell'area. In questo momento, le morti che avvengono tutti i giorni hanno depresso i cittadini; il Governo non ha un grosso sostegno; non ha la fiducia, ma non perché non gliela vogliono dare — visto che è stato, infatti, recentemente eletto — ma perché non si crede più che si possa riuscire a fare qualcosa. In quel paese si verificano centinaia di morti alla settimana e al mese. Abbiamo visto anche quello che è successo in passato.

L'Europa e l'Italia possono dare un grosso sostegno, non soltanto dal punto di vista delle risorse economiche, ma dell'appoggio ad uno dei processi di pace più importanti tra quelli che si stanno verificando nel mondo; un processo di pace presentato con un programma che, se fosse davvero realizzato, sarebbe una prima mondiale.

Ebbene, noi abbiamo il compito di dare il nostro sostegno, tramite una cooperazione calcolata, solida, importante. Ricordo, tra l'altro, che in quell'area vivono tantissimi italiani, che hanno ormai doppia nazionalità: ebbene, se dessimo un sostegno anche morale ai cittadini, insistendo con l'Unione europea affinché presti molta attenzione a questo paese, riusciremmo a fare qualcosa che avrebbe certamente un ritorno importan-

tissimo anche per l'Italia. Potremmo veramente arrivare anche noi a rivedere tutti i gravi problemi legati al narcotraffico.

Mi appello veramente alla coscienza di tutti su questo punto e chiedo che anche questo problema venga sottoposto all'Unione europea. Chiedo altresì che il Governo persegua un'opera di aggiornamento in proposito e che il nostro Parlamento, che è riuscito ad aprire un dialogo molto importante con la delegazione che è venuta a visitarci, possa il più presto possibile giocare un ruolo di mediazione per la pace nei Caraibi, per la pace in Colombia (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, all'atto dell'approvazione della ratifica di questo importante trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica colombiana voglio ricordare alcuni atti che il nostro Parlamento ha compiuto, attraverso gli strumenti del sindacato ispettivo, attraverso risoluzioni approvate dalla Commissione esteri ed attraverso una lettera inviata all'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro da 130 deputati appartenenti a tutti i gruppi parlamentari. Mi riferisco al caso di un giovane padovano, Giacomo Turra...

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Ruzzante.

Onorevole Giulietti, la richiamo all'ordine per la prima volta!

Onorevole Montecchi, per cortesia!  
Prego, onorevole Ruzzante.

PIERO RUZZANTE. Mi riferisco, dicevo, al caso di Giacomo Turra, un giovane padovano di 24 anni assassinato a Cartagena, in Colombia, nel 1995, da cinque poliziotti colombiani. Il tribunale militare colombiano, dopo due sentenze, ha assolto i cinque poliziotti, nonostante fossero state evidenziate le loro responsabilità e nonostante alcuni testimoni

siano stati minacciati e, in alcuni casi, anche costretti ad espatriare o a ritrattare le loro testimonianze.

Penso che l'approvazione di questo trattato sia un atto fortemente positivo e che ancor più positiva sia l'opera di democratizzazione e di pacificazione in atto in Colombia, però attendiamo un segnale anche sulla specifica vicenda di Giacomo Turra, affinché simili episodi non possano ripetersi. Ora ci sarà la sentenza del tribunale civile e ci auguriamo che sia di segno diverso rispetto a quella assolutoria del tribunale militare.

Voglio anche richiamare il Governo al suo ruolo fondamentale nell'opera che in futuro l'Italia potrà svolgere, insieme ad altri paesi europei — penso alla Spagna —, quale garante internazionale nel processo di democratizzazione e di pacificazione in Colombia. È un'occasione importante per il nostro paese, un'occasione che non possiamo perdere: ovviamente, dichiaro il voto favorevole del gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo su questo provvedimento di ratifica, raccomandando al Governo di non dimenticare il caso di Giacomo Turra.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calzavara. Ne ha facoltà.

**FABIO CALZAVARA.** Signor Presidente, vorrei ricordare all'Assemblea che la Colombia è stata uno Stato federale e dopo la felice secessione di Ecuador, Venezuela e Panama la sua concezione centralista ha fatto esplodere sempre più le contraddizioni interne, provocando anche il fenomeno tristemente noto della guerriglia. Ora la nuova compagine, di stampo conservatore, ha promesso di cambiare, di rendere più democratico il Governo, e noi dobbiamo dare fiducia a queste intenzioni, considerato anche ciò che si è verificato con il precedente presidente, accusato di ogni nefandezza. Credo pertanto sia utile, dopo un iter travagliato che si è protratto per quasi due anni, dare il via alla ratifica di questo trattato. Vorrei ricordare che esso è importante anche perché offre la possibilità

di vantaggi economici, commerciali e politici a questo paese.

Purtroppo, dobbiamo segnalare alcuni aspetti negativi quali il divieto di estradizione tra i nostri paesi e la ripresa delle ostilità da parte dell'esercito di liberazione nazionale, azione comunque da condannare. Inoltre, vorrei ricordare la sentenza di condanna in secondo grado degli assassini del nostro compatriota Giacomo Turra: vorrei sottolineare, come ha fatto l'onorevole Ruzzante, l'impegno assunto dal Governo nel sostenere i genitori, viste le condizioni in cui è avvenuto questo omicidio. Avrei preferito che l'Assemblea avesse votato l'ordine del giorno Ruzzante n. 9/2103/2, accolto dal Governo, per sostenere con maggior forza questa iniziativa.

Comunque, annuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania su questo provvedimento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Ballaman. Ne ha facoltà.

**EDOUARD BALLAMAN.** Signor Presidente, vorrei annunciare il mio voto contrario su questo provvedimento, in dissenso dal mio gruppo, perché non ritengo sufficienti le garanzie fornite dalla Colombia al mondo. A tale proposito, vorrei ricordare una vicenda di estrema importanza. Il Parlamento colombiano stava discutendo una proposta di legge per concedere l'estradizione dei narcotrafficienti, quando vi è stata la proposta, avanzata dagli stessi narcotrafficienti, di azzerare il debito pubblico pagandolo essi stessi purché questa proposta di legge fosse bloccata: ebbene, questa proposta di legge non è mai stata approvata.

Appare, pertanto, evidente la fortissima collusione esistente tra la politica ed il narcotraffico in un paese che ha sicuramente moltissimi altri problemi e che presenta una situazione complessa che avrebbe bisogno di un'analisi ben maggiore. Ritengo che queste argomentazioni

siano sufficienti a motivare il mio voto contrario su questo provvedimento, in attesa di verificare l'approvazione di una legge sull'estradizione dei narcotrafficcanti ed eventualmente, solo in questo caso, rivedere la mia personale posizione.

**(Votazione finale e approvazione  
— A.C. 2103)**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2103, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

*(S. 673-1013 — « Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 29 novembre 1994 » (approvato in un testo unificato dal Senato) (2103):*

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <i>(Presenti .....</i>      | <i>384</i>  |
| <i>Votanti .....</i>        | <i>377</i>  |
| <i>Astenuti .....</i>       | <i>7</i>    |
| <i>Maggioranza .....</i>    | <i>189</i>  |
| <i>Hanno votato sì ....</i> | <i>364</i>  |
| <i>Hanno votato no ..</i>   | <i>13).</i> |

**Sull'ordine dei lavori (ore 11,18).**

VITO LECCESE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITO LECCESE. Signor Presidente, la scorsa settimana, in occasione delle dichiarazioni di voto sull'articolo 1 del disegno di legge di ratifica dell'accordo di partenariato euromediterraneo tra Unione europea e Marocco, diversi colleghi hanno sollevato questioni relative all'impatto che l'esecuzione dell'accordo di cui al punto 5 dell'ordine del giorno potrebbe avere sulle colture agrumicole italiane.

Su tale questione, in qualità di relatore del disegno di legge di ratifica n. 5652, ho avvertito l'esigenza di richiedere la presenza in aula del ministro De Castro, oltre a quella del rappresentante del Ministero degli affari esteri, affinché egli possa dare risposta alle preoccupazioni sollevate dai colleghi.

Il ministro per le politiche agricole ha confermato, come era già avvenuto nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione, la sua disponibilità a partecipare ai lavori dell'Assemblea nella giornata di domani. Pertanto, signor Presidente, le chiedo di non esaminare il provvedimento al punto 5 dell'ordine del giorno odierno di verificare la possibilità di inserirlo al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Ritengo che, non essendovi obiezioni sulla proposta testé fatta dall'onorevole Lecce, l'esame del disegno di legge n. 5652 possa essere rinviato alla seduta di domani.

MASSIMO GRILLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO GRILLO. Signor Presidente, sarebbe opportuno che durante l'esame di questo disegno di legge fosse presente oltre al ministro per le politiche agricole anche il ministro degli affari esteri.

PRESIDENTE. Lo saranno.

MASSIMO GRILLO. Chiedo scusa e la ringrazio.

**Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, su questioni pregiudiziali presentate sul disegno di legge: S. 4038 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio, 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (approvato dal Senato) (6201) (ore 11,20).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-

*bis*, comma 3, del regolamento, su questioni pregiudiziali presentate sul disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio, 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

Avverto che in relazione a tale disegno di legge sono state presentate, a norma dell'articolo 96-*bis*, comma 3, più questioni pregiudiziali, sottoscritte dal presidente del gruppo di forza Italia e dai deputati Armaroli e Benedetti Valentini, delegati dal gruppo di alleanza nazionale (*vedi l'allegato A - A.C. 6201 sezione 1*).

La discussione di tali questioni pregiudiziali avverrà ai sensi dell'articolo 96-*bis*, che, al comma 3, richiama l'articolo 40, commi 3 e 4.

È la prima volta che trova applicazione il citato comma 3 dell'articolo 96-*bis*, che disciplina un particolare tipo di questione pregiudiziale in presenza di una pluralità di questioni pregiudiziali presentate da deputati dello stesso gruppo; in precedenza vi erano stati casi di presentazione di un'unica pregiudiziale da parte di singoli gruppi.

Dopo l'introduzione di questo articolo, il regolamento prevede due diverse discipline della questione pregiudiziale: una di carattere generale prevista dall'articolo 40 del regolamento, che distingue le pregiudiziali a seconda delle motivazioni che ne sono alla base (di costituzionalità o di merito); l'altra relativa ai soli disegni di legge di conversione dei decreti-legge, prevista appunto dall'articolo 96-*bis*.

Le pregiudiziali previste dall'articolo 40 presuppongono che sia iniziata la discussione del provvedimento in Assemblea e si inseriscono nella fase della discussione sulle linee generali; le stesse possono essere presentate, per espressa disposizione regolamentare, per motivi di costituzionalità o per motivi di merito.

Le pregiudiziali previste dall'articolo 96-*bis*, invece, precedono la discussione

del provvedimento in Assemblea; la loro presentazione avviene infatti a ridosso della trasmissione del disegno di legge di conversione da parte del Governo o del Senato. In Assemblea esse danno luogo ad una fase autonoma, regolata da termini perentori, volta a valutare in via preventiva le eventuali obiezioni di carattere generale che riguardano il provvedimento nel suo complesso indipendentemente dai motivi che ne sono alla base.

Questa è la ragione per cui l'eventuale presentazione delle pregiudiziali in questione, e la conseguente loro discussione in aula, non interferiscono con lo svolgimento della sede referente ad opera della Commissione, la quale può pertanto proseguire i suoi lavori per concludere l'istruttoria legislativa entro i termini ristretti previsti dal regolamento.

Quanto alla fase della votazione, il regolamento prevede espressamente che su tutte le pregiudiziali presentate *ex* articolo 96-*bis* abbia luogo un'unica votazione; ciò a differenza di quanto stabilito espressamente dall'articolo 40 per l'altra categoria di strumenti incidentali, per i quali è prevista la possibilità di una doppia votazione: una sulle questioni sollevate per motivi di costituzionalità, l'altra sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.

Il regime delle votazioni adesso descritto necessariamente si riflette su quello della discussione. L'articolo 40 prevede, infatti, che, nel concorso di più questioni pregiudiziali, possa intervenire per l'illustrazione anche più di un proponente del medesimo gruppo: ciò qualora il Presidente ritenga che gli strumenti presentati da deputati dello stesso gruppo appartengano alle due diverse categorie previste dalla stessa norma, in ragione del loro contenuto (in presenza cioè di strumenti motivati da ragioni di merito o di costituzionalità).

Al contrario, nel sistema previsto dall'articolo 96-*bis*, il voto è — come detto —

unico per tutti gli strumenti perché non si prevede alcuna distinzione tra gli stessi. Ne deriva che unica è anche la fase della discussione, nella quale quindi, nel concorso di più strumenti presentati da deputati dello stesso gruppo, l'illustrazione dei medesimi avviene ad opera di uno solo dei proponenti. Resta ferma la possibilità di intervento di un deputato per ciascuno dei gruppi.

Nel caso di specie la Presidenza darà pertanto la parola, a titolo di illustrazione delle pregiudiziali, ad un deputato per il gruppo di forza Italia e ad un deputato per il gruppo di alleanza nazionale. Potrà successivamente intervenire un deputato per ciascuno degli altri gruppi.

Devo aggiungere che, trattandosi di questioni particolarmente delicate, il Presidente, avvalendosi dei poteri che gli sono concessi dal regolamento, raddoppia il tempo a disposizione dei gruppi che hanno presentato pregiudiziali, i quali quindi avranno a disposizione 20 minuti e non 10 per intervenire su questa materia.

Onorevole Vito, considerato che il suo gruppo ha chiesto che possano intervenire due deputati, sono un po' in difficoltà. Il tempo di venti minuti consentirebbe l'ulteriore intervento, ma ho testé spiegato lungamente perché è consentito un solo intervento; tuttavia, in via del tutto eccezionale, autorizzo l'utilizzazione del tempo di venti minuti concesso per l'illustrazione da parte di due deputati. Considerate, ripeto, la cosa del tutto eccezionale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pecorella per illustrare le questioni pregiudiziali presentate dal presidente e da deputati del gruppo di forza Italia.

Onorevole Pecorella, le ricordo che dispone di dieci minuti di tempo.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come lei stesso ha appena detto, le questioni sono complesse e di grande rilevanza perché impongono a questa Camera scelte di ordine costituzionale e, per quel che mi risulta, anche di una certa novità.

Credo che i caratteri di incostituzionalità del decreto-legge e, quindi, del disegno di legge n. 6201, possano essere raggruppati sotto sette profili che cercherò di illustrare nel tempo concessomi.

Il primo profilo attiene alla violazione dell'articolo 77 della Costituzione, nel senso che mancano le ragioni di necessità e di urgenza che sono il presupposto per l'esercizio del potere governativo. La delega al Governo prevista dall'articolo 1 della legge delega del 1997 comprendeva anche la possibilità di emanare la disciplina transitoria rivolta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti. Ebbene, ciò comportava che il Governo avesse la possibilità, nel tempo a sua disposizione, di creare le condizioni perché la legge potesse entrare pienamente in vigore. Non appare accettabile che il Governo crei le condizioni di carenza in relazione alle quali poi si suppone l'esistenza di una necessità ed urgenza ad intervenire. In sostanza, è lo stesso Governo che ha creato quelle condizioni di cui vorrebbe avvalersi per poi procedere con decreto-legge.

Il secondo profilo attiene alla violazione dell'articolo 76 della Costituzione. Il Governo aveva la possibilità di intervenire nel tempo necessario per regolare la materia; mi riferisco al fatto che l'articolo 247 del decreto legislativo differisce non l'entrata in vigore del giudice unico, ma soltanto l'efficacia del decreto legislativo. Ebbene, la possibilità che il Governo procrastini, oltre il termine ad esso concesso, l'efficacia della legge delegata, appare in contrasto con l'articolo 76. Tale articolo, infatti, fa riferimento al tempo di formazione della legge delegata, ma un intervento successivo comporterebbe il prolungamento di questo tempo oltre il termine che il Parlamento ha consentito. Inoltre a me pare un limite logico o istituzionale che il Governo non possa congelare l'entrata in vigore di una legge per l'ovvia ragione che, se fosse accettato questo principio, ogni volta che il Parlamento approvi una legge, il Governo potrebbe immediatamente intervenire bloccandone l'efficacia.

Un terzo profilo attiene alla violazione dell'articolo 76. Quand'anche si riconoscesse al Governo il potere di ritardare l'efficacia di questa legge, quale ne sarebbe la fonte? La fonte dovrebbe essere individuata nell'articolo 1, comma 4, della legge delega. L'articolo 1 prevede che « entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 ». Dunque, se il Governo fosse voluto intervenire in questa materia, avrebbe dovuto avvalersi della procedura prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge delega, che così si dipanava: il Governo avrebbe dovuto proporre uno schema di decreto legislativo, sottoporlo alle Commissioni del Senato e della Camera e, quindi, deliberare dopo i quaranta giorni previsti per il parere. Ciò è tanto vero che questo stesso Governo ha emanato in data 4 maggio e 7 giugno decreti legislativi in attuazione della delega di cui al comma 4, dell'articolo 1.

Quindi, la sola forma di intervento eventualmente consentita sarebbe stata quella di un decreto legislativo, secondo le modalità previste dal comma che ho appena citato, il che non è stato fatto, ricorrendo l'articolo 77. Vi è pertanto una violazione della delega.

Vengo al quarto profilo, facendo d'ora in poi specifico riferimento all'articolo 3-bis, che prevede il rinvio dell'incompatibilità tra la figura del GIP e quella del giudice dell'udienza preliminare. Sotto questo specifico aspetto vi è violazione degli articoli 111, 3, 24 e 27 della Costituzione.

L'imparzialità del giudice è assunta a valore di rango costituzionale. Ciò è stato più volte affermato dalla stessa Corte costituzionale, la quale ha individuato una delle caratteristiche del giusto processo proprio nell'imparzialità del giudice. Ebbene, la situazione che si viene a verificare con il rinvio al 2 gennaio del prossimo anno dell'incompatibilità è la seguente: ogni singolo giudice delle indagini preliminari potrà rendere efficace il principio dell'imparzialità o meno a seconda della data in cui fisserà l'udienza

preliminare. Ciò nel senso che per le udienze preliminari in corso non vale l'incompatibilità, mentre per quelle non ancora in corso essa vale.

Ebbene, in questo periodo, o comunque in relazione alla scelta arbitraria che ogni giudice fa della fissazione della data dell'udienza o del mantenimento dell'udienza in corso anche dopo il 2 gennaio del prossimo anno, si applica o non si applica l'imparzialità, che come principio costituzionale non può essere certo lasciato all'arbitrio di ogni singolo giudice in relazione ad una decisione meramente organizzativa, che è quella della data di fissazione dell'udienza preliminare.

Il quinto profilo attiene al bilanciamento del valore costituzionale dell'imparzialità con valori non costituzionali. L'articolo 3-bis sostanzialmente subordina l'imparzialità del giudice alle esigenze di organizzazione dei singoli uffici. È evidente che il principio di imparzialità non può essere condizionato da un problema organizzativo, peraltro non di tutta la giurisdizione, ma di un singolo aspetto di essa, quello relativo a determinati uffici che siano in grado o meno di smaltire il lavoro pendente.

Il sesto profilo, forse il più rilevante, attiene proprio all'assenza dei requisiti costituzionali della legge, quelli cioè dell'astrattezza e della generalità.

È evidente dal dibattito al Senato, ma ancor più dal monitoraggio che è stato fatto effettuare dal ministro, che la mancata entrata in vigore dell'incompatibilità è collegata a singoli e ben individuati casi. Non interessa — non deve essere questo l'oggetto della controversia — un singolo caso; ciò che interessa è che questa legge si attaglia ad una serie di casi che sono stati già ben individuati dal ministro nel momento in cui ha effettuato il monitoraggio. Abbiamo quindi una disposizione che viene definita norma-fotografia o norma privilegio odioso, perché è stata predisposta in relazione ad una serie di casi specifici ben individuati. È evidente che il principio costituzionale dell'astrattezza viene meno ogni volta in cui si formula una legge che ha a che vedere

appunto con determinati casi, quali che siano poi i soggetti interessati ad essi.

Il settimo ed ultimo profilo di incostituzionalità attiene alla violazione palese dell'articolo 3 della Costituzione. In questo momento, o perlomeno allorquando entrasse in vigore la legge di conversione, avremmo la singolare situazione per cui due processi paralleli, a seconda del momento in cui l'udienza preliminare ha avuto inizio, sarebbero caratterizzati l'uno — quello per il quale l'incompatibilità è entrata in funzione — dall'imparzialità, l'altro invece dalla parzialità del giudice. Nel momento stesso in cui si ritiene necessario per le udienze ancora non fissate fare entrare in vigore il principio di incompatibilità, contemporaneamente vi sono dei processi in cui l'imparzialità non viene rispettata, perché questo è il dato di fondo: l'incompatibilità corrisponde al valore dell'imparzialità. Ebbene, non vi è alcun ragionevole motivo che possa giustificare la disparità di trattamento di due cittadini che vengono giudicati nello stesso momento, magari in due aule vicine, per uno dei quali vi è il rispetto dell'imparzialità, mentre per l'altro no. In questo caso, mi sembra che la violazione dell'articolo 3 della Costituzione sia del tutto evidente; credo che qualunque cittadino si sentirebbe menomato dal fatto che, contemporaneamente, per un altro cittadino vi è un giudice imparziale, mentre per lui non vi è.

Sulla base di tali considerazioni, si propone che il disegno di legge di conversione n. 6201 non venga esaminato dalla Camera (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancuso per illustrare le questioni pregiudiziali presentate dal presidente e da deputati del gruppo di forza Italia.

**FILIPPO MANCUSO.** Signor Presidente, per sostenere le medesime conclusioni del collega Pecorella mi permetto porre l'accento, in particolare, su due

delle questioni da lui sollevate; esse attingono, l'una, alla deficienza delle connotazioni dell'astrattezza e della generalità della legge e, l'altra, alla uniformità del trattamento dei cittadini davanti alla legge. A tali questioni mi limito perché esse, al di là del contrasto tecnico puntualmente denunciato dall'onorevole Pecorella, denotano l'impianto complessivamente sovversivo di questa sorta di diritto singolare che verrebbe fuori dall'approvazione del disegno di legge di conversione in esame.

Una delle caratteristiche fondamentali degli ordinamenti, non solo di quelli moderni, è proprio l'esigenza che la legge pronunci i propri dettami in forma generale ed astratta; non è possibile aversi legge e sottoporre l'ubbidienza dei cittadini ad essa quando la legge stessa si configuri con atteggiamenti anche involontariamente diretti ad individuare aprioristicamente i destinatari o del vantaggio o dello svantaggio recato dalla legge medesima. Astrattezza vuol dire dominio della generalità del precetto, con astrazione totale dalla possibilità di incorrere in individuazioni « favoritistiche » o meno nei confronti di singoli o di categorie di persone.

La tanto deprecata prima Repubblica, della quale questa è una replica peggiorativa, aveva persino canonizzato il principio della legge nominativa, che favoriva — allora era soprattutto a favore — ceti, persone, categorie specifiche; era codesta una delle ignominie e delle peccaminosità dei tradimenti continui dell'ordinamento.

In questo caso, anche, anzi soprattutto dopo, « l'individuazione individuativa » del conversatore che siede al banco come ministro di grazia e giustizia — conversatore distratto il cui parere, quindi, posso considerare già disinteressato ai miei modesti argomenti —, ripeto anche, anzi soprattutto dopo, il suo *screening*, che partiva con l'intenzione di individuare catastrofi dall'applicazione di questa particolare disposizione dell'incompatibilità tra GIP e GUP e che ha finito con l'individuare un modesto numero di casi, proprio dopo tale indagine, il carattere

tutt'altro che astratto dalla deroga temporanea, anzi il carattere direttamente rivolto a categorie di soggetti ben delimitati, viene alla luce in un modo tale che, se fosse possibile ad una legge parlare attraverso la favella, essa direbbe: « Sono incostituzionale, servo a qualcosa, ad un fine specifico ».

Lei, ministro, forse non intenzionalmente, nel suo oscillare, nella sua continua titubanza, aveva voluto evitare ciò, ma le è stato sottratto l'intento per la prepotenza dei controinteressati all'esigenza della generalità del precetto di legge. Dunque, questa non è una legge dignitosa rispetto ai nostri principi che non sono solo quelli scritti, sebbene in questo caso esattamente evocati dall'onorevole Pecorella, ma sono quelli che nel complesso stanno a fondamento taciuto, inespresso talvolta, ma sistematico, dei nostri principi, fra i quali vi è appunto quello della astrattezza della legge. Qui non v'è astrattezza!

Lei, volendo dimostrare il contrario, con la sua indagine invece ha dimostrato proprio questo: che si tratta di una legge *ad personas*, forse *ad personam*. Questo determina il fatto che nella irregolarità costituzionale si introduca un elemento etico di odiosità, la quale rafforza il rifiuto che noi, in termini di « reggimento » costituzionale, facciamo sotto il titolo che sto svolgendo.

L'altro titolo è quello della generalità. In questo caso astrattezza e generalità, data l'assoluta abnormità di questo procedimento, finiscono con il coincidere: non vi è astrattezza perché non vi è generalità del precetto. Come ho detto, il precetto finisce con l'essere *ad personam*.

Quanto, poi, ad ulteriore profilo di questa irregolarità mi permetto di sottolineare quanto segue.

Come è possibile che una legge, in qualsiasi guisa essa venga alla luce, possa regolare il medesimo istituto (in questo caso la incompatibilità tra GIP e GUP) in un modo che sia alterato in virtù di esigenze che non sono della legge ma sono dei criteri che sottostanno alla politica della legge e quindi fuori dalla norma?

Un arbitrio segue l'altro in una catena veramente disgregatrice di qualsiasi sistema.

Voi sapete meglio di me che, se la legge processuale per principio ha efficacia nel momento in cui entra in vigore, per cui l'entrata in vigore coincide con l'efficacia (fenomeno non generale dell'ordinamento ma specifico per le leggi processuali), il doverlo alterare avrebbe comportato una giustificazione legittima non in termini politici e neppure puramente tecnici, ma in termini costituzionali perché voi vi state avvalendo di una delega che ha fondamento costituzionale.

È venuto fuori che questa ragione di derogare al principio dell'immediata applicazione della legge processuale si è trovata in un espediente, in una indagine, la quale, illegittima per questo fine, è diventata addirittura controproducente perché i suoi esiti sono stati — caso mai — quelli di indicare, data l'irrilevanza del numero, che invece la norma doveva essere applicata costantemente e non attraverso questo metodo.

Queste brevi annotazioni sono anch'esse di ordine costituzionale, forse in una maniera ancor più fondamentalistica che quelle approdate o sorgenti dal carattere tecnico dell'esposizione dell'onorevole Pecorella perché attraverso queste mie annotazioni (se avessero la fortuna di essere ascoltate e se avessero la fortuna di essere attese!), viene in evidenza la crisi in cui la legge si pone rispetto all'ordinamento costituzionale nelle sue fondamenta e non nelle sue singole norme, cioè in tutte quelle cose che nascono dall'insieme delle norme, che non è la costituzione materiale, ma è il senso generale dei principi dell'ordinamento che si desumono dalle singole norme che della Costituzione fanno parte.

La questione pregiudiziale sottoscritta dai deputati di forza Italia è davvero seria e lo è a tal punto che ella stessa, signor ministro, dovrebbe ribellarsi — come in altri casi non ha fatto, ma di cui ancora una volta, generosamente, le do credito di poter fare — a questa che, capisco, è una sovrapposizione al suo intimo personale